



Bruxelles, 19.2.2018
COM(2018) 72 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

ALLEGATO

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

L'Unione europea (di seguito "Unione"),
da una parte,
e
il Regno del Marocco (di seguito "Marocco"),
dall'altra,
(di seguito "le parti"),

considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, entrato in vigore il 1° marzo 2000, prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica;

considerando che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 14 marzo 2015, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione delle parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

considerando che il processo che ha portato al programma PRIMA è iniziato con la Conferenza euromediterranea sulla scienza, la tecnologia e l'innovazione svoltasi a Barcellona nel 2012, nel corso della quale i partecipanti hanno convenuto di avviare un partenariato rinnovato per la ricerca e l'innovazione, basato sui principi di cotitolarità, interesse reciproco e condivisione dei vantaggi;

considerando che il Marocco svolge un ruolo attivo in questo processo e che, con lettera del 26 settembre 2014, ha formalmente espresso l'impegno finanziario nei confronti del programma PRIMA;

considerando che, nel dicembre 2014, alcuni Stati membri dell'UE e alcuni paesi terzi, tra cui il Marocco, hanno presentato alla Commissione europea la proposta relativa a un "programma congiunto PRIMA";

considerando che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020 che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

considerando che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, il Marocco diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA;

considerando che il Marocco ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'UE e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

considerando che un accordo internazionale tra l'Unione e il Marocco è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi del Marocco in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).

Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. Le parti adempiono agli obblighi previsti da detta decisione e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 3

Applicazione territoriale

L'ambito di applicazione territoriale del presente accordo è quello stabilito nell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

Articolo 4

Firma e applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 5

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 6.

Articolo 6

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

Articolo 7

Composizione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 86 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.